

Ulteriori Informazioni

Premesso che nel disciplinare di gara, in tema di decorrenza, si parla di data di *'stipula del contratto'*

Si precisa che nel contratto verrà indicata la data del 30.06.2022.

Risposte già pubblicate, con integrazioni utili:

DOMANDA 1

CHIARIMENTI LOTTO 1 AR PROPERTY

DOMANDA

SI chiede se l'importo a base di asta di 150.000 debba intendersi effettivamente quale importo lordo o piuttosto imponibile poiché in disciplinare viene descritto quale importo lordo ma "al netto di iva e/o di altre imposte e contributi di legge"

RISPOSTA

L'importo deve considerarsi al lordo delle imposte di Legge

DOMANDA

conferma che in caso di disdetta alla prima scadenza annuale ricorrente si possa dover applicare la proroga contrattuale prevista di 180 gg

RISPOSTA

Si conferma

DOMANDA

In caso si applichi il disposto di cui all'ART. 10 RECESSO A SEGUITO DI SINISTRO si chiede se prevista la facoltà per il Contraente di applicare la proroga contrattuale di 180 gg ulteriori

RISPOSTA

Si conferma

DOMANDA

“In riferimento al lotto ALL RISKS siamo a richiedere l'inoltro dell'elenco dei fabbricati con l'indicazione dei relativi valori ed ubicazioni. In alternativa chiediamo di conoscere la MUR”

RISPOSTA

Le sedi da assicurare sono 2 ubicate come segue:

- **una a Roma, Via del Politecnico s.n.c., 00133 -**
- **una a Matera, Contrada Terlecchia - 75100**

N. B. i dati richiesti per questi fabbricati sono rinvenibili nella documentazione di gara, Lotto 1, capitolato tecnico 'COPERTURA ASSICURATIVA ALL RISKS', pag. 25

Per quanto attiene, invece, alla *Massima Unità di Rischio* tra entrambe le sedi, l'edificio di maggior valore è quello “A” di Roma con un importo di circa 15.000.000 euro;

Domanda

Relativamente alla SEZIONE 4) – ESCLUSIONI si chiede se la garanzia Maremoto non presente tra le esclusioni debba intendersi inclusa in copertura senza alcun limite; diversamente si chiede di confermare che sia esclusa dalla copertura .

Risposta

Si conferma l'esclusione della garanzia

Domanda

ART. 15 DIFFERENZIALE STORICO ARTISTICO: si chiede se l'indennizzo in caso di danno resti comunque entro il limite previsto per la garanzia colpita

Risposta

No è in eccesso

Domanda

1.7 Relativamente alla partita 4 Strumentazione nel mondo per € 12.000.000 stante la presenza della clausola OFAC si chiede conferma che non siano quindi assicurati beni in Paesi per i quali è fatto divieto o sia prevista restrizione ai sensi delle risoluzioni delle Nazioni Unite o Unione Europea ..; si chiede contestualmente indicazione delle ubicazioni nel mondo

Risposta

La clausola OFAC è applicabile per i danni a terzi, in questo caso si tratta di beni di proprietà, quindi l'esclusione non vale

Domanda

Relativamente allo STOP LOSS previsto di € 40.000.000 si confermi che opera anche per la garanzia Eventi Sociopolitici (limite solo in percentuale)

Risposta

Si conferma

Domanda

1.9 Inondazioni alluvioni allagamenti si confermi che il limite previsto di € 1.000.000 sia un limite in aggregato per tutti i beni assicurati

Risposta

Si conferma

Domanda

Terremoto si confermi che il limite previsto di € 5.000.000 sia un limite in aggregato per tutti i beni assicurati

Risposta

Si conferma

Domanda

Terrorismo si confermi che il limite previsto di € 5.000.000 sia un limite in aggregato per tutti i beni assicurati

Risposta

Si conferma

Domanda

Si chiede se in caso di aggiudicazione sarà possibile sostituire la clausola Cyber Risks Exclusion Clause con la seguente :

Cyber Clause

Relativamente alle garanzie prestate dalla presente polizza, rimane in ogni caso escluso qualsiasi danno materiale o non materiale, direttamente o indirettamente conseguente, in tutto o in parte, a:

- a) manipolazione, corruzione, distruzione, distorsione, cancellazione ed ogni altro evento che produca modifiche (anche parziali) a dati, codici, archivi digitali, programmi software o ad ogni altro set di istruzioni di programmazione;
- b) utilizzo di Internet o similari, di indirizzi Internet, siti web o similari;
- c) riduzione della funzionalità, disponibilità, funzionamento di hardware, microchip, circuiti integrati o dispositivi simili nelle apparecchiature informatiche o non informatiche;
- d) trasmissione elettronica di dati o altre informazioni a/da sito web o similari (es. download di file/programmi da posta elettronica);
- e) computer hacking;
- f) computer virus o programmi simili (trojan, worm, bombe logiche e codici dannosi in genere, ecc.);
- g) funzionamento o malfunzionamento di Internet, e/o connessione a indirizzi Internet, siti web o similari;
- h) danneggiamenti di sistemi elettronici di elaborazione dati o computer e/o perdita di dati o programmi (se conseguenti ad un evento sopraindicato);
- i) qualsiasi violazione, anche non intenzionale, del diritto di proprietà intellettuale (come ad esempio marchio, copyright, brevetto);
- j) violazione del nuovo regolamento GDPR sulla Privacy, ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679, e successive modifiche ed integrazioni;

salvo che ne derivi un danno di incendio, esplosione o scoppio.

Per tale esclusione non hanno valore le condizioni particolari "colpa grave" e "buona fede" che pertanto s'intendono nulle e prive di ogni effetto in relazione a tali eventi.

Per Computer Virus si intende un programma software in grado di riprodursi e installarsi autonomamente, o che può essere installato inavvertitamente dagli utenti, su altri programmi e apparecchiature causando:

- modifica dei programmi software e/o;
- riduzione o alterazione della funzionalità, riservatezza, integrità, disponibilità di dati e programmi

Risposta

Non è possibile sostituire la clausola presente nel capitolato

DOMANDA

RICHIESTA INSERIMENTO APPENDICE DI RESTRIZIONE DELL'AMBITO DI APPLICAZIONE TERRITORIALE

Buongiorno, con la presente, siamo a chiedere, in caso di aggiudicazione, l'inserimento nei Capitolati posti a gara, dell'appendice di seguito riportata: APPENDICE DI RESTRIZIONE DELL'AMBITO DI APPLICAZIONE TERRITORIALE Le parti convengono che la presente polizza sia modificata come segue: Indipendentemente da qualsiasi disposizione contraria contenuta nella presente polizza, o in qualsiasi appendice o estensione aggiunta alla presente polizza, non sarà prestata alcuna garanzia dalla polizza per qualsiasi: i. ente o persona giuridica organizzata, disciplinata o costituita ai sensi della legge applicabile dell'Area Specifica o registrata o avente sede in un'Area Specifica; ii. persona fisica durante il periodo in cui la stessa si trovi in un'Area Specifica; iii. parte di una pretesa, azione, causa o procedimento promossi, incardinati o perseguiti in un'Area Specifica; o iv. perdita di, furto di, danno a, perdita d'uso, criptaggio di, interruzione delle attività o della disponibilità di, o distruzione di qualsiasi proprietà o bene (materiale o immateriale) situato in un'Area Specifica, ivi compreso, a titolo esemplificativo e non esaustivo, qualsiasi sistema informatico, dato, asset digitale, denaro o titoli situato in un'Area Specifica. Ai fini della presente appendice, per "Area Specifica" si intende: (i) la Repubblica di Bielorussia e/o (ii) la Federazione Russa (come riconosciuta dalle Nazioni Unite), o i suoi territori, comprese le acque territoriali o i protettorati in cui ha il controllo legale (per controllo legale si intende quello riconosciuto dalle Nazioni Unite). Laddove vi fosse un conflitto tra i termini di questa appendice e la polizza, prevarrà il contenuto della presente appendice, salva in ogni caso l'applicazione di ogni clausola in materia di Sanzioni/misure restrittive. Se una qualsiasi disposizione di questa appendice sia, o in qualsiasi momento diventi, in qualsiasi misura, non valida, illegale o inapplicabile ai sensi di qualsiasi provvedimento o norma di legge, tale disposizione sarà, in tale misura, considerata non far parte di questa appendice, ma la validità, legalità e applicabilità del resto di questa appendice non saranno influenzate. TUTTI GLI ALTRI TERMINI, CONDIZIONI ED ESCLUSIONI RIMANGONO INVARIATI.

RISPOSTA

Si conferma

DOMANDA

Buongiorno, con la presente, siamo a richiedere i seguenti chiarimenti: - presunta decorrenza e scadenza dell'appalto; - somma assicurata per veicolo per il lotto Kasko; - Vs. disponibilità, certi che non vi sia alcun interesse, né tantomeno la volontà, da parte della Stazione Appaltante (Ente Contraente se diverso) di esporre l'Appaltatore ("Assicuratore Aggiudicatario dell'appalto") ad eventuali violazioni di legge o regolamenti, tra cui quelle in materia di sanzioni internazionali, a prevedere in caso di aggiudicazione l'inserimento nei rispettivi Capitolati di Polizza della Clausola di seguito riportata: ESCLUSIONE OFAC - SANZIONI INTERNAZIONALI: Gli [Assicuratori] [Riassicuratori] non sono tenuti a fornire alcuna copertura o a disporre alcun risarcimento ai sensi del presente contratto, qualora ciò implichi qualsiasi tipo di violazione di legge o regolamento in materia di sanzioni internazionali, che esponga gli [Assicuratori] [Riassicuratori], la loro capogruppo o la loro controllante a qualsiasi violazione delle leggi e dei regolamenti in materia di sanzioni internazionali. Qualora invece i Capitolati di Polizza prevedessero già la suddetta Clausola di ESCLUSIONE OFAC, ma in una versione anche solo in parte difforme da quella proposta dalla Scrivente, si chiede la Vs. disponibilità ad acconsentire alla mera sostituzione della medesima.

Risposta

La clausola di esclusione OFAC, nei capitoli ove è presente, non è modificabile

DOMANDA

Con riferimento a quanto in oggetto, richiediamo quanto segue:

Possibilità di sostituire, in caso di aggiudicazione, l'esclusione Cyber di pagina 19 con la seguente:
ESCLUSIONE CYBER 1. In deroga a quanto stabilito nelle altre sezioni della presente Polizza e negli eventuali allegati, la presente Polizza esclude qualsiasi: 1.1. Danno Cyber, fatto salvo quanto previsto dalle disposizioni di cui alla sezione 2 sotto; 1.2. perdita, danno, responsabilità, richieste di risarcimento, costo, spesa di qualsiasi natura direttamente o indirettamente, individualmente o congiuntamente, causati da, derivanti da, relativi a o in connessione a qualsiasi perdita di utilizzo, riduzione della funzionalità, riparazione, sostituzione, ripristino o riproduzione di qualsiasi Dato, incluso qualsiasi importo relativo al valore di tali Dati, fatto salvo quanto previsto dalle disposizioni di cui alla sezione 3 sotto; a prescindere dalla sussistenza di qualsiasi altra causa o evento che vi contribuisca, contestualmente o in qualsiasi altra fase.

2. Nel rispetto di ogni e ciascun termine, condizione, massima ed esclusione applicabili ai sensi della presente Polizza e degli eventuali allegati, la presente Polizza copre il Danno o la perdita Materiale ai Beni Assicurati ai sensi della presente Polizza, causati da qualsiasi Incendio o Esplosione che derivi direttamente da un Incidente Informatico, a meno che tale Incidente informatico non sia causato da, derivante da, relativo a, o connesso a un Attacco Informatico, compresa, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, qualsiasi iniziativa presa in relazione al controllo, alla prevenzione, al contrasto o al rimedio di qualsiasi Attacco Informatico.

3. Nel rispetto di ogni e ciascun termine, condizione, massima ed esclusione applicabili ai sensi della presente Polizza e degli eventuali allegati, qualora i supporti di elaborazione elettronica dei dati posseduti o gestiti dall' Assicurato subiscano perdite o danni materiali coperti dalla presente Polizza, questa coprirà il costo della riparazione o della sostituzione del Supporto di elaborazione elettronica dei dati stesso più i costi di copia dei Dati da back-up o da originali di una generazione precedente. Questi costi non comprendono la ricerca e l'ingegneria, né i costi di riproduzione, raccolta o assemblaggio di tali Dati. Se il supporto non viene riparato, sostituito o ripristinato, la base di valutazione dell'indennizzo sarà costituita dal costo del supporto vergine. La presente Polizza non copre tuttavia l'importo relativo al valore di tali Dati per l'Assicurato o per qualsiasi altra parte, anche se tali Dati non possono essere riprodotti, raccolti o assemblati.

4. Nel caso in cui una qualsiasi sezione di questo allegato venga ritenuta invalida o inapplicabile, le restanti sezioni rimarranno valide ed efficaci a tutti gli effetti.

5. Questo allegato prevale su qualsiasi altra disposizione di Polizza o di qualsiasi altro allegato relativi ai Danni Cyber, Dati o supporto di elaborazione elettronica dei dati, e, se in contrasto, la sostituisce.

Definizioni

6. Per Danno Cyber si intende qualsiasi perdita, danno, responsabilità, richiesta di risarcimento, costo o spesa di qualsivoglia natura direttamente o indirettamente, individualmente o congiuntamente, causati da, derivanti da, relativi a, o connessi a qualsiasi Attacco Informatico o Incidente Informatico, incluso, a titolo

esemplificativo ma non esaustivo, qualsiasi iniziativa presa in relazione al controllo, alla prevenzione, al contrasto o al rimedio di qualsiasi Attacco Informatico o Incidente Informatico.

7. Per Attacco Informatico si intende un atto non autorizzato, doloso o criminale o una serie di atti non autorizzati, dolosi o criminali collegati, indipendentemente dal tempo e dal luogo, o dalla minaccia o dall'inganno, che implicano l'accesso, l'elaborazione, l'uso o il funzionamento di qualsiasi Sistema informatico.

8. Per Incidente Cyber si intende: 8.1 qualsiasi errore o omissione o serie di errori o omissioni collegati che comportano l'accesso, l'elaborazione, l'uso o il funzionamento di qualsiasi Sistema informatico; o 8.2 qualsiasi indisponibilità parziale o totale o guasto o serie di indisponibilità parziale o totale collegate o mancato accesso, elaborazione, utilizzo o funzionamento di qualsiasi Sistema informatico.

9. Per Sistema informatico si intende: 9.1 qualsiasi computer, hardware, software, sistema di comunicazione, dispositivo elettronico (inclusi, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, smartphone, laptop, tablet, dispositivi indossabili), server, cloud o microcontrollori, inclusi sistemi simili o qualsiasi configurazione dei suddetti e inclusi qualsiasi input, output, dispositivi di archiviazione Dati, apparecchiature di rete o strutture di backup associati, di proprietà o gestito dall'Assicurato o da qualsiasi altra parte.

10. Per Dati si intendono informazioni, fatti, concetti, codici o qualsiasi altra informazione di qualsiasi tipo che viene registrata o trasmessa in una forma per essere utilizzata, accessibile, elaborata, trasmessa o archiviata da un Sistema Informatico.

11. Per Supporto di elaborazione elettronica dei dati si intende qualsiasi proprietà assicurata ai sensi della presente Polizza su cui è possibile memorizzare i Dati ma non i Dati stessi. 2. Possibilità di sostituire, in caso di aggiudicazione, l'esclusione Malattie trasmissibili di pagina 19 con la seguente: **ESCLUSIONE MALATTIE TRASMISSIBILI** Il presente articolo modifica la polizza ed è soggetto a tutte le definizioni di polizza. Il presente articolo si applica a tutte le coperture ed estensioni previste dalla polizza. La polizza è modificata per includere quanto segue: In deroga a qualsiasi eventuale previsione contraria, la presente polizza non copre alcun sinistro, perdita, danno, costo o spesa di qualsivoglia natura, in tutto o in parte, direttamente o indirettamente, derivante da, riconducibile a, causato da o relativo a: 1. qualsiasi Malattia Trasmissibile, o sospetto o minaccia circa la sussistenza (sia essa effettiva o percepita) di una Malattia Trasmissibile; 2. qualsiasi atto, errore o omissione nel controllo, prevenzione o risoluzione di, o comunque relativo a una epidemia sia essa effettiva, sospetta, percepita o minacciata, di una qualsiasi Malattia Trasmissibile. Questa esclusione si applica a prescindere dalla sussistenza di qualsiasi altra causa o evento che contribuisca, contestualmente o in qualsiasi altra fase, al verificarsi di tale perdita, danno, sinistro, costo o spesa di qualsivoglia natura. La sussistenza, sia essa effettiva, presunta, minacciata, percepita o sospetta, di una Malattia Trasmissibile all'interno, presso, o che interessi, impatti o danneggi qualsiasi proprietà, o che impedisca l'uso di tali proprietà, non costituisce perdita o danno materiale o di altro tipo, o perdita di uso di proprietà materiali o immateriali. La presenza di una o più persone in un luogo assicurato potenzialmente infettate da una Malattia Trasmissibile o effettivamente infettate da una Malattia Trasmissibile non costituisce perdita o danno, materiale o di altro tipo. Ai fini della polizza e del presente articolo cui accede, rileva la seguente definizione: Malattia Trasmissibile significa qualsiasi malattia, patologia, morbo, infezione, condizione o disturbo causato, in tutto o in parte, da qualsiasi contatto diretto o indiretto o esposizione a virus, parassiti o batteri o a qualsiasi agente patogeno di qualsiasi natura, indipendentemente dal metodo di trasmissione, contatto o esposizione. Tutti gli altri termini e condizioni rimangono invariati. 3. Elenco fabbricati da assicurare con relativa ubicazione, valore di ricostruzione e/o mq 4. Anni di statistica presi in considerazione nel file pubblicato

Risposta

Non è possibile sostituire la clausola presente nel capitolato

DOMANDA

Buonasera,

in qualità di corrispondenti LLOYD'S, in riferimento alla procedura in oggetto, con la presente siamo ad indicarvi alcune difformità sul capitolato pubblicato per il lotto KASKO;

infatti nello specchio finale Sez. V SOMME ASSICURATE E CALCOLO DEL PREMIO Art. 1 – Enti assicurati, somme assicurate e calcolo del premio ci sono sia garanzie non richiamate nelle sezioni precedenti, sia importi differenti nelle garanzie invece presenti.

Inoltre, sempre nello specchio finale manca l'importo per il Massimale a P.R.A. per singolo veicolo/sinistro

Visti anche i tempi strettissimi per la presentazione delle offerte, attendiamo vostro chiarimento in merito grazie

Risposta

ai fini della quotazione della polizza kasko si dovrà fare riferimento alle somme riportate nel seguente quadro sinottico:

| | | |
|---|---|------------------|
| Massimale a P.R.A. per singolo veicolo/sinistro | € | 30.000,00 |
| Massimale per Soccorso Stradale per sinistro | € | 500,00 |
| Massimale per Rottura cristalli per sinistro | € | 600,00 |
| Massimale per Reimmatricolazione del veicolo per sinistro | € | 260,00 |
| Massimale a P.R.A. per Bagaglio/sinistro | € | 500,00 |

DOMANDA

Relativamente al lotto 3 kasko, si richiedono i seguenti chiarimenti: - periodo di osservazione della statistica sinistri pubblicata - consuntivo dei Km percorsi negli ultimi 3 anni consuntivati

Risposta

I sinistri pubblicati si riferiscono agli ultimi 3 anni (2019-2020 – 2021)

Consuntivo chilometri percorsi:

anno 2019 – km 48.065

anno 2020 – km 32.850

anno 2021 – km 66.508

DOMANDA

Relativamente alla voce in tabella Limiti “Danni A TRAM” si chiede a quale partita si faccia riferimento considerando che il limite rimanda alla “Somma Assicurata” che invece non sembra essere presente ; sempre relativamente a tali beni si chiede se NON transitino nella pubblica via ma in aree dove si svolge l’attività.

RISPOSTA

Trattasi di refuso, da non prendere in considerazione in quanto la stazione appaltante non possiede tram

Roma, 28/04/2022

Il Responsabile Unico del Procedimento